

DECRETO

n. 1 del 03.01.2022

Rettifica del decreto a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 n. 98 del 27.12.2021.

Assistenza smart working per il personale dipendente del Consorzio LaMMA.

Cig: 9044491615.

CUI: S94152640481202100056.

Nomina RUP: Dott. Simone Cristofori

Contributo associativo: € 375

Cassa ASSIDIM CF: 97140820156

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);
- Vista la L.R. n. 39 del 17 luglio 2009 e ss.mm.ii. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018;
- Visti il verbale dell'assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA;
- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- Vista la circolare n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”;
- Visto il DPCM del 22 marzo 2020 con il quale si introducono ulteriori misure urgenti del contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale disponendone l'efficacia dalla data del 23 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 e l'applicazione cumulativa, per quanto di interesse, a quelle di cui al DPCM 11 marzo 2020, il cui termine è prorogato anch'esso al 3 aprile 2020;
- Visto in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a) del sopra richiamato DPCM 22 marzo 2020 laddove si dispone, in relazione alla sospensione delle attività produttive, che per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18;
- Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 38 del 18 aprile 2020 su misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;
- Visto il DPCM 26 aprile 2020 che dispone l'applicazione delle nuove misure di contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta “fase 2”, in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020, dalla data del 4 maggio 2020 con efficacia fino al 17 maggio 2020, a eccezione dell'applicazione di talune misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali introdotte dall'articolo 2 del decreto stesso, stabilita dal 27 aprile 2020 cumulativamente a quelle dello stesso DPCM 10 aprile 2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha previsto la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti;

Richiamato il Protocollo Quadro sottoscritto il 24 luglio dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali competenti;

- Vista la Circolare n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che invita le Amministrazioni a dare corso ad un processo di analisi e di individuazione di misure di gestione del rischio, attraverso un modello idoneo a garantire le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale;
- Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del primo il quale prevede che il lavoro agile sia incentivato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.10.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Visto il DPCM 3 novembre 2020 in vigore dal 6 novembre ed in particolare visto l'Allegato 12 nel quale è specificato che si può rientrare nell'ambiente lavoro, dopo malattia da covid, solo a seguito di avvenuta negativizzazione;
- Visto il D.L. 7/10/2020 n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 con cui viene esteso al 31.01.2021 lo stato di emergenza da covid 19 e viene prorogato l'art. 90, commi 3 e 4 del Decreto Rilancio, D.L. 34 del 2020, che detta norme sullo smart working emergenziale;
- Visto il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 e, in particolare, visto l'art. 1 Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19, comma 1 "All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;
- Visto il Decreto Legge 22 gennaio 2021 n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e, in particolare, visto l'art. 11 Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al comma 1, si dispone: I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente;

- Visto il decreto dell'Amministratore Unico n. 15 del 26.04.2021 contenente "Ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" che ha protratto per il personale dell'ente la modalità agile di lavoro fino al 31.07.2021;
- Vista la legge numero 81 del 22 maggio 2017, all'articolo 23, che recita "il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124" che stabilisce che "l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro";
- Vista la Legge di Stabilità 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130, secondo cui non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000 euro;

Considerato che per essere coperto da assicurazione Inail è di fondamentale importanza il fatto che il dipendente stia lavorando alle sue normali mansioni;

Appurato che un lavoratore ha diritto alla copertura assicurativa Inail in una giornata di Smart Working quando al momento dell'infortunio era impegnato in attività lavorative;

Ravvisata la complessità nello stabilire i momenti esatti durante i quali uno smart worker sta espletando le sue funzioni;

Considerata la proposta assicurativa di Marsh, broker dell'Ente, finalizzata alla copertura degli infortuni occorsi durante l'espletamento dello smart working non coperti dall'assicurazione Inail;

Tenuto conto delle misure complessivamente adottate dal Consorzio LaMMA per l'organizzazione del lavoro durante l'emergenza epidemiologica, in particolare, tra le ultime, quelle disposte con decreto n.74 del 27.10.2021;

Preso atto dell'inesistenza di convenzioni attive su Consip e di contratti aperti START alla data odierna per il servizio oggetto del presente atto;

Valutato che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018;

Appurato che la Società Cassa ASSIDIM C. F. 97140820156 si è resa disponibile ad eseguire la prestazione di cui al presente decreto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto che si affida con il presente decreto è stato individuato nel dipendente Dott. Simone

Cristofori considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;

Effettuati i controlli di legge;

Dato atto che l'Ente è iscritto alla Cassa Assidim;

Richiamato il decreto n. 98 del 27.12.2021;

Richiamata altresì la richiesta di rettifica del suddetto decreto avanzata in data 30.12.2021 dalla Società Marsh, broker dell'Ente;

Tutto, ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di provvedere alla rettifica del decreto n. 98 del 27.12.2021 stabilendo che l'assistenza smart working per il personale dipendente del Consorzio LaMMA relativamente all'anno 2022 viene affidata alla Cassa ASSIDIM C. F. 97140820156;
3. di dare atto che l'assistenza suddetta viene affidata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76;
4. di nominare il dott. Simone Cristofori quale Responsabile Unico del procedimento di cui al presente decreto considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;
5. di dare atto che il contributo associativo è pari ad € 375;
6. di stabilire che la copertura assicurativa di cui al presente provvedimento decorre dal 1 gennaio 2022 fino al 31.12.2022;
7. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto tra cui la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini